

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE: IN CASO DI CLASSI

L'art. 180 rubricato *giudizio di omologazione*:

.....

Nell'ipotesi di cui

**AL SECONDO PERIODO DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO
177**

(Nel caso di previsione di diverse classi di creditori)

**se UN CREDITORE appartenente ad una classe DISSENZIENTE,
contesta[no] la**

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA,

il TRIBUNALE

PUÒ OMOLOGARE

**il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare
soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto
alle alternative concretamente praticabili.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

IL FUNZIONAMENTO DELLA MAGGIORANZA OMOGENEA E «GENUINA»*

Il caso di omogeneità degli interessi

LA MAGGIORANZA DELLA COMUNITÀ DEI CREDITORI

in teoria garantisce che il voto di accettazione della
maggioranza persegua l'interesse di tutti i creditori
appartenenti alla comunità dei creditori mentre il

CREDITORE DISSENZIENTE

In funzione di tale impostazione dovrebbe essere un
creditore che

COMMETTE UN ERRORE

perchè non è in grado di percepire quale sia il suo reale
interesse.

* Così il tribunale di Milano in alcuni provvedimenti

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

DECRETO DI OMOLOGA ED EFFICACIA DEL CONCORDATO:
CONSENSO ESPRESSO A MAGGIORANZA DIVENTA LEGITTIMO

Il consenso può reputarsi

LEGITTIMO

solo a seguito dell'esercizio dei

POTERI DI ETEROTUTELA

riconosciuti all'organo giurisdizionale il quale a seguito dei poteri di controllo allo stesso riconosciuti emette

IL DECRETO DI OMOLOGA

e rende efficace e produttivo di effetti **ESDEBITATORI**

L'ACCORDO

(legittimo incontro tra Proposta ed Accettazione)

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

IL GRADO DI OMOGENEITA' RICHIESTA E REPUTATA IDONEA DAL LEGISLATORE PER MANIFESTARE UNA ACCETTAZIONE

La comunità dei creditori solo per il fatto di essere creditori di un

MEDESIMO DEBITORE

di avere perso la

SOVRANITÀ SUL PROPRIO CREDITO

e possedere ai sensi per gli effetti dell'art. 2740 cod. civ.

IL MEDESIMO PATRIMONIO

sul quale fare affidamento per il soddisfacimento dei proprie crediti è accumulata da un

CONSIDEREVOLE LIVELLO DI OMOGENEITÀ

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

L'art. 160 Comma 1 Lt. C: LE CLASSI

L'art. 160 Lt Lf. 1 Comma prevede che:

«L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere:

.....

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.»

L'ATTENUAZIONE/DEROGA DELLA REGOLA GENERALE DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM: Art. 2741 Cod. Civ.

L'art. 2741 Cod. Civ. Rubricato «Concorso dei creditori e cause di prelazione» recita:

«I creditori hanno EGUALE DIRITTO di essere soddisfatti sui beni del debitore , salvo le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.»



LA RATIO E LA FUNZIONE DELLA PREVISIONE DELLE CLASSI: «una causa di prelazione in BIANCO»

Le classi sono

UN ATTO NEGOZIALE DI NATURA UNILATERALE
privo di forma, affinché il debitore possa caratterizzarne
LIBERAMENTE E DISCREZIONALMENTE LA PROPOSTA
che ha lo scopo NON SOLO di

PRODURREBBE VANTAGGI AL DEBITORE,
in quanto non sarebbe più costretto a formulare una **PROPOSTA IDENTICA** per tutti i creditori e, pertanto, potrebbe offrire a quei creditori disponibili a ristrutturazioni dei crediti più sensibili trattamenti per lui più convenienti; ma costituisce, altresì,

UNO STRUMENTO DI TUTELA DEI CREDITORI,
che acquisirebbero

INFORMAZIONE PIENA E CORRETTA
e potrebbero correlare la loro situazione a quella di creditori che si trovano in una posizione omogenea per interessi e per collocazione giuridica, orientando il proprio consenso in modo libero e informato .

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

LA FACOLTA VINCOLATA: I LIMITI DI POSIZIONE GIURIDICA

Il concetto di posizione giuridica pare dover fare riferimento al

RANGO ED AL GRADO DI PROTEZIONE DEL CREDITO

ed

ALL' ASPETTATIVA NEL CASO DI ESECUZIONE
COATTIVA

venendo in evidenza tanto l'esistenza di cause di
PREDEDUZIONE o di PRELAZIONE DEL CREDITO,
quanto l'esistenza di POSTERGAZIONI del medesimo.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

LA FACOLTA VINCOLATA: I LIMITI DI OMOGENEITA' DI INTERESSE ECONOMICO

Il concetto di interesse economico, si individua NELLA QUALITÀ DEL CREDITORE, o meglio sulle caratteristiche del rapporto in essere e quindi:

- 1. fonte OBBLIGATORIA o VOLONTARIA del rapporto;**
- 2. la QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (banche, fornitori, enti previdenziali, ecc.),**
- 3. L'ENTITÀ DEL CREDITO (superiore o inferiore ad una determinata soglia),**
- 4. i RAPPORTI CHE LEGANO I SOGGETTI (partecipazione ad uno stesso gruppo societario, o esistenza di rapporti contrattuali con finalità di coordinamento dell'attività economica),**
- 5. l'eventuale ESISTENZA DI CIRCOSTANZE che influiscono sulla sicurezza del credito (quali, a titolo esemplificativo, le garanzie personali da parte di terzi).**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015